

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 950

**Cont. 045/20/CS "Omissis + altri c/ Regione Puglia" – R.G. 14764/2019 Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Autorizzazione al bonario componimento e approvazione verbale.**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'avv. Anna D'Eri, e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio, e dall'Avvocato incaricato, avv. Carmen Cassano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

A) Con ricorso ex art. 409 c.p.c. i sigg.ri Omissis, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, si rivolgevano al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro (R.G. 14764/2019 – n° cont. interno 045/20/CS) assumendo di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia dal 1984, e, a far data dal 01.03.2000, di essere stati assunti a tempo indeterminato, giusta D.G.R. 131/del 17.02.2000. Assoggettati sin da sempre al C.C.N.L. per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, dal 01.06.2010 venivano trasferiti ex art. 2112 c.c. all'A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali), ai sensi dell'art. 12 c. 2 lett. a) della L.R. n°3/2010 e dell'art. 31 del D. lgs. 165/2001. L'Agenzia ridetta è, per coloro ancora in attività lavorativa, l'attuale datore di lavoro.

I ricorrenti in esame aggiungevano di aver ottenuto, con diverse sentenze passate in giudicato, il diritto a percepire differenze retributive a vario titolo (per es. mansioni superiori, a titolo di retribuzione per il tempo impiegato nel tragitto casa lavoro, indennità festività domenicali ecc...), in danno della Regione Puglia. Quest'ultima, pur avendo provveduto alla corresponsione delle medesime, tuttavia, aveva omesso il versamento dei relativi contributi previdenziali sia per la quota a carico del lavoratore che, in taluni casi, anche per quella ricadente sul datore di lavoro.

Conseguentemente, gli operai irrigui ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bari:

- di dichiarare l'omissione contributiva della Regione che avrebbe causato un danno individuabile nella perdita parziale della pensione ovvero nel maggior importo che sarebbe loro spettato a titolo di pensione in caso di corretto adempimento contributivo;
- di dichiarare il diritto dell'INPS a riscuotere i contributi omessi;
- in caso di accertata prescrizione contributiva, di condannare la Regione a richiedere la rendita vitalizia, con eventuale nomina di CTU per la quantificazione del corrispondente danno, già calcolato in ricorso, in base alla circolare INPS n. 7 del 07.03.2019, in un importo di € 159.334,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- di condannare l'INPS al ricalcolo delle pensioni già in godimento o al successivo pagamento della rendita vitalizia per ciascun ricorrente a spese della Amministrazione regionale;
- in via subordinata o in alternativa, in caso di impossibilità di costituire una rendita vitalizia, di condannare la Regione al pagamento ai sensi dell'art. 2166 c.c. di un risarcimento dei danni conseguenti all'omissione contributiva, corrispondendo a ciascun ricorrente una somma pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica necessaria per costituirla (art. 13 L. 1338/1962) e, comunque, in una somma non inferiore al maggior importo della pensione che sarebbe derivata in caso di esatto adempimento contributivo e, comunque, non inferiore all'importo dei contributi omessi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
- di condannare, quindi, la Regione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2166 c.c. e art. 23 c.1 della L. 4.04.1952 n. 218, alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e non versate all'INPS a titolo di contributi previdenziali maggiorati di interessi e rivalutazione;
- di rigettare ogni domanda avversa;
- di condannare la Regione al pagamento delle spese legali in distrazione.

B) Il ricorso de quo sollevava una problematica a cui la Sezione Demanio e Patrimonio aveva cercato di porre rimedio, nonostante, a seguito dell'istituzione con L.R. n° 3/2010 dell'A.R.I.F., non rivestisse più la funzione di datore di lavoro ovvero non gestisse più le posizioni lavorative e contributive di tutti gli operai irrigui, in quanto transitati nella ridetta Agenzia.

Pertanto, al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori interessati, l'Amministrazione per il tramite dell'A.R.I.F.- attuale datore di lavoro – provvedeva ad effettuare i versamenti all'INPS di tutte le somme trattenute a titolo di ritenute fiscali e contributive accantonate in occasione del pagamento delle riconosciute differenze stipendiali, benché ora per allora.

Di qui, l'atto dirigenziale n. 94 del 18.02.2019 di trasferimento verso l'A.R.I.F. di somme accantonate ai fini dei suddetti versamenti contributivi relativi a differenze stipendiali corrisposte in occasione dell'atto dirigenziale di pagamento n. 899/2018 con cui si era data esecuzione a tre sentenze del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro in favore di tre fra gli odierni ricorrenti.

Senonché, il versamento da parte dell'ARIF non andava a buon fine in quanto l'INPS riteneva irricevibili le suddette somme per intervenuta prescrizione (pec del 16.04.2019 prot. INPS.1600.16\_04\_2019.0088332). Conseguentemente, l'ARIF provvedeva a restituire alla Regione Puglia le stesse, rientrate nelle casse regionali attraverso il capitolo generico di entrata Restituzione somme da enti (CAP. E3065020 reversale 87294 Accertamento n°6019024815 anno 2019).

L'irricevibilità da parte dell'INPS dei predetti contributi dipendeva dall'intervenuta prescrizione prevista dall'entrata in vigore della Legge n. 335/1995. Tanto in quanto la data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce. Da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale.

In altri termini, i contributi previdenziali dovuti su differenze stipendiali antecedenti l'ultimo quinquennio, -ancorché riconosciute in base a sentenza- risultano tutti prescritti e, nel caso di specie, trattasi di periodi tutti antecedenti al 2010, mentre le sentenze de qua sono state tutte emesse oltre il termine prescrizione utile per il regolare versamento dei contributi.

Tenuto conto del fallito tentativo su descritto e considerato che tutte le altre sentenze cui alla transazione in oggetto facevano riferimento a periodi ancor più risalenti di anni cinque, risultava inutile avviare la medesima richiesta all'INPS anche nei confronti degli altri ricorrenti.

Unica alternativa, prevista dalla legge (L. 335/1995) per consentire comunque al datore di lavoro di poter adempiere all'obbligo contributivo, risultava quella della costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961, n. 1338). Soluzione rinunciata dai ricorrenti in detta sede come più avanti precisato.

C) Tenuto conto di tale situazione, a seguito della notifica del ricorso, la Sezione Demanio e Patrimonio, con pec prot. 6264 del 09.04.2020, trasmetteva all'Avvocatura regionale una prima proposta transattiva in cui, fatta presente l'impossibilità di versamento all'INPS dei contributi previdenziali accantonati a causa dell'intervenuta prescrizione, si dichiarava pronta a regolarizzare la posizione dei ricorrenti, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico delle casse regionali, ovvero procedere a mezzo di apposito atto dirigenziale:

- alla restituzione delle corrispondenti somme, così come richieste dai ricorrenti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

- all'inoltro all'INPS delle corrispondenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell'art 13 della legge n. 1338/1961 e, dunque, al pagamento delle somme scaturenti dalle rendite medesime da elaborarsi da parte dell'INPS.

Modalità, quest'ultima, per quanto lunga, complessa ed onerosa per il datore di lavoro che, se accettata dagli

aventi diritto, avrebbe consentito di regolarizzare presso l'INPS quelle posizioni per le quali si era verificata una omissione o una impossibilità di versamento tempestivo dei contributi previdenziali.

Non avendo ricevuto riscontro, la Sezione inviava ulteriore nota prot. 8208 del 09.06.2020 onde sollecitare un prosieguo della vicenda.

D) Seguiva, pertanto, una prima controproposta dei ricorrenti (pec del 03.07.2020) in cui, alternativamente all'ipotesi transattiva sopra descritta (restituzione somme accantonate e richiesta di costituzione di rendita vitalizia), anche al fine di accorciare procedure amministrative certamente complicate e dai tempi indefinibili, veniva proposto il pagamento di un importo a titolo di risarcimento danni pari alla contribuzione previdenziale non versata, senza alcuna corresponsione di rivalutazione ed interessi. Importo quantificato in € 159.334,32, applicando alla base imponibile previdenziale la percentuale del 29,10% ovvero una percentuale pari all'aliquota contributiva che sarebbe stata versata all'Istituto Previdenziale nel caso di regolare denuncia contributiva, di cui alla Circolare INPS n. 37 del 07.03.2019, oltre spese legali da quantificarsi.

E) Con nota pec del 21.09.2020 prot. 12786 la Sezione Demanio e Patrimonio, riscontrava la detta controproposta e, pur ribadendo il proprio intento transattivo, rilevava inesattezze nella quantificazione della base imponibile utilizzata ai fini del calcolo del risarcimento danni, in quanto comprendente voci non dovute quali interessi legali e rivalutazione monetaria; precisava, altresì, per quei ricorrenti che avessero eseguito coattivamente le sentenze (e, dunque, percepito direttamente importi lordi), l'applicazione non già dell'intera percentuale del 29,10% (20,26% quota contributi a carico del datore e 8,84% quota contributi a carico del lavoratore), così come da controproposta, bensì unicamente quella del 20,26% (quota a carico del datore). Pertanto, alla luce di ciò, l'Amministrazione riquantificava l'importo complessivo del danno ai ricorrenti, così considerevolmente ridimensionato in € 82.936,03.

F) Il legale delle controparti, con pec del 30.09.2020, pur non condividendole, accettava le considerazioni operate sulla base imponibile - quale base di calcolo per la quantificazione del danno - ma insisteva, tuttavia, nella richiesta di applicazione in fase transattiva della percentuale piena del 29,10%.

G) Con nota del 23.10.2020 prot. 15127, l'Amministrazione regionale, in riscontro alla pec che precede, tuttavia, sollevava alcuni dubbi sulla quantificazione degli importi operata nei confronti di due dei ricorrenti. Esponeva, inoltre, di aver posto alla Sezione Ragioneria un quesito sulla corretta tassazione IRPEF delle somme oggetto dell'eventuale transazione, ritenute non assoggettabili dal legale di controparte. Riteneva comunque favorevole e meno oneroso per l'Ente percorrere la strada della chiusura bonaria del contenzioso.

Tale valutazione si basava sull'esame oggettivo di questa particolare fattispecie dai risvolti piuttosto complessi, lunghi ed eccessivamente onerosi, così riassumibili:

-innanzitutto, l'opportunità di evitare un giudizio inutilmente dispendioso e dall'esito certamente negativo, trattandosi di somme comunque dovute da parte dell'Amministrazione ai ricorrenti, al di là dell'omissione incolpevole per mancato versamento dei contributi, derivato dalla relativa prescrizione;

- inoltre, per il maggior onere economico che sarebbe derivato in capo alla Regione a seguito della costituzione, da parte dell'INPS, della rendita vitalizia per ciascun ricorrente. Infatti, l'applicazione dell'art. 13 legge 12 agosto 1961 n. 1338 avrebbe determinato una riserva matematica da versare all'INPS, in capo al datore di lavoro, di gran lunga superiore all'importo quantificato nella proposta di transazione. Per non parlare dell'opportunità di evitare i consequenziali procedimenti amministrativi, decisamente complessi e lunghi, a discapito anche dell'interesse degli stessi ricorrenti, taluni dei quali prossimi al pensionamento.

In conclusione, la transazione risultava economicamente più vantaggiosa sotto vari aspetti: rispetto alla proposta transattiva inizialmente avanzata dalla controparte; rispetto all'esborso considerevolmente più oneroso che sarebbe derivato dalla costituzione vitalizia da parte della Regione alla cui richiesta i ricorrenti rinuncerebbero; infine, perché l'esborso concordato non avrebbe superato quelle somme comunque dovute

all'INPS per contributi previdenziali da parte dell'Amministrazione, in quanto quest'ultima impossibilitata a versare i contributi per intervenuta prescrizione.

H) Le suddette valutazioni venivano condivise dall'avvocato incaricato della difesa regionale che, con propria pec del 27.10.2020 prot. 15287, si esprimeva in senso positivo alla definizione conciliativa della vicenda.

I) Con successiva pec del 04.11.2020, l'Avvocatura regionale comunicava l'accettazione di quest'ultima versione di proposta regionale da parte dei ricorrenti e trasmetteva una bozza di transazione già predisposta dal loro legale.

In essa, tuttavia, veniva rilevato un aumento della somma totale oggetto dell'accordo, imputato a discrepanze negli importi riferiti ad alcuni dei ricorrenti.

A seguito di scambio di ulteriore corrispondenza fra la Regione (nota prot. 16435 del 11.11.2020) e l'avv. Frigione (comunicazione del 25.11.2020) veniva chiarita la spettanza dei suddetti importi, per un importo complessivo pari ad € 94.794,74, come verificato e rappresentato all'Avvocatura regionale con pec del 04.12.2020 prot. 18135.

L) Preso atto di quanto sopra, il legale di controparte inviava una bozza di verbale di conciliazione aggiornata al 07.12.2020 con l'importo definitivo oggetto della transazione, complessivamente ammontante ad € 94.794,84 e contestualmente quantificava le proprie spese legali in € 14.000,00 oltre spese anticipate ed accessori di legge.

M) Con pec del 14.12.2020, la Sezione, valutata altresì congrua la quantificazione del compenso al legale, inviava all'Avvocatura Regionale sia la bozza di verbale di conciliazione che lo schema della presente delibera, per il parere dell'Avvocato Coordinatore.

N) Inoltre, nelle more di un positivo esito della transazione, si procedeva a formulare apposito interpello all'Agenzia delle Entrate in merito alla corretta tassazione IRPEF degli importi oggetto della transazione, nonché alle Sezioni Ragioneria e Personale in virtù delle rispettive competenze. Queste ultime confermavano la necessità di un parere dell'Agenzia delle Entrate, così come dalla Sezione Demanio e Patrimonio, peraltro, già richiesto.

O) In attesa di tale responso e alla luce di ulteriori confronti con il legale delle controparti, si procedeva alla sistemazione definitiva degli schemi di delibera e relativo verbale di conciliazione, entrambi condivisi ed accettati dalle parti, come da scambio di corrispondenza agli atti (prot. AOO\_108\_04.03.2021 n°4398; pec del 08.03.2021 dell'Avvocatura regionale ns. prot. di ingresso AOO\_108\_09.03.2021 n° 4624; pec del 09.03.2021 dell'Avvocatura regionale di accettazione della controparte ns prot. di ingresso AOO\_108\_09.03.2021 N° 4654, pec del 06.04.2021 dell'Avvocatura regionale).

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria favorevole svolta dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Programmazione, Controlli e Archivi, e sulla base del parere favorevole reso dall'Avvocato difensore della Regione, Avv. Carmen Cassano, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

#### **VISTE**

- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.

#### VISTO, INOLTRE, CHE

- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94 del 04/02/2020.

#### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. La presente deliberazione si compone altresì di un atto transattivo denominato allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale della prima ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

##### COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento viene quantificata complessivamente in € 115.481,52= di cui:

- € 94.794,84 a titolo di risarcimento danni che trova la propria copertura finanziaria alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.04, in favore dei ricorrenti nella misura individuale specificata nell’atto di transazione alla presente delibera quale parte integrante da non pubblicare, denominato Allegato A;

-€ 20.686,68 a titolo di spese legali lorde, compresi accessori di legge (nonché ritenuta di acconto pari ad € 3.220,00) da imputare al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”, in favore del difensore antistatario, avv. Davide Frigione, come da nota spese.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di procedere con propri atti, nel corrente esercizio finanziario all’impegno della predetta somma complessiva di € 115.481,52= e alla seguente liquidazione, entro e non oltre 120 gg. dalla sottoscrizione dell’approvando verbale di conciliazione, a saldo e stralcio per la chiusura della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. n. 14764/2019 R.G. (cont.045/20/CS), così suddivisa: € 94.794,84 in favore dei ricorrenti ed € 20.686,68 per spese legali lorde in favore dell’Avv. D. Frigione, dichiaratosi antistatario, presso il cui studio in Brindisi hanno eletto domicilio, il tutto come meglio specificato nel verbale transattivo allegato alla presente delibera quale parte integrante da non pubblicare ai fini della privacy, denominato Allegato A.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 14764/2019 R.G. (cont. 045/20/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e

le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;

3. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio e l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione a sottoscriverlo;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali.

5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale ([avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)) e all'avv. Davide Frigione ([dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it](mailto:dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it)) per i successivi adempimenti;

6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, 21 ([ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)), in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente ad interim "Servizio Programmazione, Controlli e Archivi" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

L'Avvocato incaricato della difesa regionale (Carmen Cassano)

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (Rossana Lanza)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture" (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE "Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti." (Raffaele Piemontese)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

##### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

##### DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 14764/2019 R.G. (cont. 045/20/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;
3. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio e l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione a sottoscriverlo;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale ([avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)) e all'avv. Davide Frigione ([dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it](mailto:dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it)) per i successivi adempimenti;
6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, 21 ([ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)), in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2021	111	14.06.2021

CONT. 045/20/CS #OMISSIS + ALTRI C/ REGIONE PUGLIA" # R.G. 14764/2019 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO -  
AUTORIZZAZIONE AL BONARIO COMPONENTO E APPROVAZIONE VERBALE. N. 1 ALLEGATO A PARTE  
INTEGRANTE NON SOGGETTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL BURP.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

